



Comune di Carpaneto Piacentino
Provincia di Piacenza

Regolamento per la tenuta
dell'albo delle forme
associative del Comune

Approvato con deliberazione consiliare n°17 del 15.02.1996,
esecutivo dal 25.03.1996.

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE DEL COMUNE

Approvato con deliberazione consiliare n° 17 del 15.02.1996, esecutivo dal 26.03.1996

ART. 1

Il Comune di Carpaneto istituisce l'Albo delle forme associative del Comune, (dette nel seguito Albo) in attuazione dell'art. 29 dello Statuto Comunale.

ART. 2

La finalità dell'Albo delle forme associative del Comune (dette nel seguito Associazioni) sono:

- a) consentire rapporti più chiari e più produttivi fra Associazioni e Comune;
- b) consentire una razionalizzazione degli interventi comunali a favore delle Associazioni;
- c) costituire un punto di riferimento per le Associazioni che intendono cooperare con il Comune per il raggiungimento dei propri scopi sociali a favore dei cittadini di Carpaneto.

ART. 3

L'iscrizione all'Albo è effettuata su istanza dell'Associazione, dal Segretario comunale che decide sull'ammissibilità o meno della forma, è operante 30 giorni dopo la presentazione della domanda e, in assenza di comunicazioni contrarie o richiesta di precisazioni od integrazioni, rimane operante fino a che l'Associazione non manchi di effettuare la prescritta comunicazione annuale o modifichi le condizioni che hanno portato all'accettazione dell'iscrizione.

ART. 4

Per poter essere iscritta all'Albo l'Associazione deve:

A) possedere Atto Costitutivo o Statuto o la dichiarazione prevista dal comma 5 art. 29 dello Statuto.

L'Atto Costitutivo o Statuto deve:

- prevedere chiaramente gli scopi sociali;
- sancire un ordinamento interno democratico;
- riconoscere a tutti i cittadini il diritto di diventare soci alle condizioni richieste dallo Statuto;
- esplicitare chiaramente che l'associazione è apartitica, aconfessionale, non rappresentativa di interessi di categorie economiche e senza scopo di lucro;
- prevedere la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre Associazioni o Enti pubblici.

Non è necessario che lo Statuto sia stato registrato presso notaio.

B) possedere e tenere aggiornato un libro dei soci vidimato.

Nel libro devono essere annotati annualmente tutti i soci validamente iscritti con la data di iscrizione o conferma d'iscrizione.

C) operare effettivamente a Carpaneto Piacentino nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera a) comma 4 dell'art. 29 dello Statuto.

D) avere almeno 9 iscritti di cui almeno 5 residenti in Carpaneto Piacentino.

E) perseguire i fini di utilità sociale, di beneficenza, di promozione o svolgimento di attività sportive, di prevenzione contro il disagio giovanile o comunque fini di pubblico interesse.

ART. 5

Alla domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo comunale, devono essere allegati:

A) prospetto informativo dell'Associazione, sottoscritto dal Presidente o responsabile con apposito modulo comunale

B) Statuto o Atto Costitutivo redatti in forma scritta; in mancanza la dichiarazione resa ai sensi del comma 5 dell'art. 29 dello Statuto e dichiarazione prevista dal comma 6 del citato art. 29 per le associazioni di carattere nazionale o provinciale che hanno sezioni o gruppi nel territorio del comune di Carpaneto;

C) programma svolto nell'ultimo anno antecedente quello della domanda;

D) programma preventivato nell'anno in cui viene presentata la domanda.

ART. 6

Per la conferma dell'iscrizione deve essere fatta pervenire una comunicazione annuale entro:

A) il 31 marzo per le Associazioni che programmano la propria attività secondo l'anno solare;

B) il 30 novembre per le Associazioni che programmano la propria attività secondo l'anno scolastico sportivo.

La comunicazione annuale deve essere redatta su apposito modulo comunale, controfirmata dal Presidente o Responsabile e devono esserle allegate:

1) prospetto informativo su apposito modulo comunale;

2) Statuto o Atto costitutivo se variato dall'ultima comunicazione;

3) Programma svolto nell'anno antecedente a quello della comunicazione;

4) Programma preventivato nell'anno per cui si chiede la conferma dell'iscrizione.

ART. 7

L'iscrizione o la conferma della iscrizione diventano operative 30 giorni dopo la presentazione della domanda (fa fede il protocollo comunale), a meno che non siano chiesti chiarimenti o integrazioni o sia comunicata la non accettazione della domanda per iscritto con indicazione delle motivazioni.

L'iscrizione o la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni o il rifiuto dell'iscrizione viene fatta d'ufficio.

Contro il rifiuto dell'iscrizione l'Associazione può ricorrere alla Giunta Comunale entro 30 giorni dal ricevimento del rifiuto.

L'Associazione può comunque ripresentare domanda di iscrizione in ogni momento qualora ritenga che le cause ostative all'iscrizione siano venute meno.

ART. 8

L'iscrizione all'Albo è prevista per le Associazioni:

Culturali, Assistenziali, Sportive, del Tempo Libero, Turistiche, Combattentistiche e d'Arma e per le altre forme associative che perseguono i fini previsti dalla lettera E) dell'art. 4 del presente regolamento.

L'iscrizione non è prevista per Associazioni di categoria, partitiche e sindacali.

ART. 9

L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per la concessione di locali, attrezzature e contributi in via ordinaria e per l'accesso ai servizi e alle comunicazioni previste per le associazioni.

La predetta concessione viene comunque disposta nei limiti della disponibilità di locali e mezzi anche finanziari secondo le priorità stabilite dall'Amministrazione comunale.

Per la concessione di locali, attrezzature, contributi in via straordinaria, per riunioni e attività occasionali non è necessaria l'iscrizione all'Albo che rimane in ogni caso condizione preferenziale.

ART. 10

L'esattezza dei dati comunicati dall'Associazione e delle dichiarazioni presentate è sotto la responsabilità del firmatario della domanda. La domanda e la dichiarazione devono essere sottoscritte dal Presidente. La firma deve essere autenticata ai sensi della legge 15.1.1968 n° 15.

I dati sono pubblici e possono essere divulgati sia in forma aggregata che integrale o parziale.

ART. 11

Le forme associative iscritte nell'Albo comunale possono esercitare le facoltà previste dal comma 1 e 2 dell'art. 30 dello Statuto comunale.

Le osservazioni previste dal comma 4 del citato art. 30 dello Statuto devono pervenire al Protocollo del Comune almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta in cui devono essere approvati i relativi atti.

STATUTO COMUNALE

CAPO II

Associazionismo e volontariato

ART. 29 *Forme associative*

1. Il Comune favorisce le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati e le istituzioni private, ne riconosce l'importanza sociale con la ricerca di idonee forme di collaborazione.
2. Il Comune li riconosce quali suoi interlocutori purché siano iscritti all'apposito albo comunale: nel presente statuto vengono tutti compresi con l'espressione "forme associative";
3. L'albo delle forme associative è tenuto ed aggiornato dal Segretario del Comune che decide altresì sulla ammissibilità o meno delle forme associative all'albo comunale. E' pubblico e può essere in ogni momento consultato.
4. Le forme associative possono chiedere l'iscrizione all'albo comunale. I requisiti per l'iscrizione sono:
 - a) svolgere l'attività in modo non occasionale e prevalentemente nel territorio del Comune ed in esso mantenere attiva una sede od un recapito ed - in caso di inesistenza di strutture locali - svolgere l'attività in strutture extra-comunali;
 - b) non avere fini di lucro;
 - c) perseguire fini di utilità sociale, di beneficenza, di assistenza, di cultura, di ricreazione, di promozione o svolgimento di attività sportive o di prevenzione del disagio giovanile o comunque fini di pubblico interesse;
 - d) non rappresentare interessi di categorie economiche.
5. Qualora non esistano uno statuto o un atto costitutivo redatti in forma scritta, le forme associative presentano una dichiarazione da cui risultino la struttura, i fini, le responsabilità e l'eventuale conferimento dei poteri di rappresentanza verso i terzi, che deve essere suffragato dalla presentazione di un verbale dell'assemblea dei soci.
6. Le associazioni di carattere nazionale o provinciale che hanno sezioni o gruppi nel territorio del Comune presentano lo Statuto dell'Associazione ed una dichiarazione da cui risulti la consistenza numerica del gruppo o della sezione, l'attività concreta che svolge nel territorio, la distribuzione degli incarichi.
7. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

ARTICOLO 30 – Procedure e garanzie

1. Le forme associative inserite nell'albo comunale possono ritirare presso la Segreteria Comunale copia dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale.
2. Le forme associative iscritte all'albo comunale, possono richiedere al Sindaco od a ciascun assessore di essere sentite su problemi attinenti l'attività amministrativa comunale nell'ambito delle materie di loro interesse associativo. Il Sindaco o l'assessore le incontrano di norma entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. E' facoltà del Consiglio e della Giunta, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento, chiedere parere alle forme associative sugli atti amministrativi che abbiano un oggetto attinente alla materia di loro interesse.
4. Anche se il Consiglio e la Giunta non richiedono il parere, le forme associative iscritte all'albo possono formulare osservazioni sui temi oggetto degli ordini del giorno, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Le osservazioni non sono vincolanti.

ARTICOLO 31 – Rapporti con le forme associative

1. Il Comune privilegia la stipula di accordi per l'espletamento di servizi o la gestione di impianti e di attrezzature comunali con le forme associative iscritte all'albo comunale nel rispetto di specifico regolamento.
2. Le forme associative iscritte all'albo possono chiedere al Comune forme di incentivazione. L'avvenuta iscrizione all'albo, di per sé, non dà titolo alla concessione di benefici.